

COMUNE DI VILLA MINOZZO

Provincia di Reggio Emilia

* * *

IL REVISORE UNICO

Maurizio Cagnoli

Verbale n. 03 del 26 luglio 2023

OGGETTO: Parere sulla proposta di determina del responsabile del servizio finanziario per *"Modifica della composizione del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione 2022 a seguito della certificazione del modello Covid-19/2022"*.

Il sottoscritto Revisore Unico,

VISTO

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2023 di approvazione del rendiconto di gestione esercizio 2022 e relativi allegati;
- la proposta di determina del responsabile del servizio finanziario avente per oggetto *"Modifica della composizione del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione 2022 a seguito della certificazione del modello Covid-19/2022"*, sottoposta all'esame del sottoscritto Revisore Unico per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 239, primo comma, lettera b, punto 2), del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni;
- il parere preventivo espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- il risultato di amministrazione al 31.12.2022 che, come rilevato dal rendiconto 2022, risulta essere il seguente:

<i>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022</i>	
Parte accantonata	
– Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022	€ 548.384,27
– Fondo perdite società partecipate	€ 2.169,76
– Altri accantonamenti	€ 17.000,52
Totale parte accantonata	€ 567.554,55
Parte vincolata	
– Vincoli derivati da leggi e dai principi contabili	€ 56.884,00
– Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 111.752,17
– Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 5.010,67
– Altri vincoli	€ 1.599,11
Totale parte vincolata	€ 175.245,95
Parte destinata agli investimenti	€ 0,00
Totale parte destinata agli investimenti	€ 0,00
Totale parte disponibile	€ 257.693,30

- l'art. 13, commi da 1 a 3, del D.L. n. 4/2022, riguardante il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali;

- il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 242764 del 18 ottobre 2022;
- le risultanze della certificazione Covid-19/2022, inviata utilizzando l'apposito applicativo web in data 30/05/2023 - prot. MEF n. 157210;
- l'art. 4-bis della Legge di conversione n. 87/2023 del D.L. n. 51/2023;
- la Faq RGS n. 50 del 1° luglio 2022, inerente la certificazione Covid-19, di seguito riportata:
"Le modalità "semplificate" di rettifica previste dall'articolo 37 bis, decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, si riferiscono esclusivamente agli allegati al rendiconto 2021, a) e a/2)?
L'articolo 37 bis del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede che il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione COVID-19 relativa al 2021 " è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria". A tal proposito, si ritiene che la deroga di cui al primo periodo dell'articolo 37 bis del citato decreto legge n. 21 del 2022 alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del T.U.EE.LL sia estendibile anche ai casi in cui, a seguito della certificazione, la suddetta rettifica si renda necessaria, di riflesso, anche per altri allegati del rendiconto. Si ritiene, pertanto, che anche per gli altri allegati, la rettifica sia di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, sempre che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Qualsiasi altra variazione non strettamente correlata alla certificazione deve essere effettuata dagli organi competenti previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al D. Lgs. 267 del 2000, secondo l'iter ordinario indicato. Infine, si segnala la conseguente necessità, nei casi sopra riportati e di cui al richiamato articolo 37 bis del decreto legge n. 21 del 2022, di trasmettere tempestivamente il rendiconto 2021 aggiornato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.";
- il comunicato del 21 aprile 2023 pubblicato sul portale web della Ragioneria Generale dello Stato, di cui si riporta un estratto:
"Si segnala, inoltre, che in data 19 aprile 2023 si è riunito il Tavolo tecnico di cui al comma 2 dell'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 al fine di delineare, fin da subito, i criteri di valutazione delle certificazioni trasmesse nell'anno 2022. Al riguardo il richiamato Tavolo, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, ritiene ragionevole trattare, ai fini del congruaggio finale, la certificazione COVID-19/2022 in modo differente rispetto alle certificazioni degli anni 2020 e 2021, caratterizzati dalla piena emergenza pandemica. Il Tavolo tecnico ha pertanto deciso che, qualora a seguito della compilazione della Sezione 1- Entrate del modello COVID-19/2022 la voce "Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)" risulti di importo positivo (maggiori entrate), la certificazione trasmessa per l'anno 2022 sarà considerata esclusivamente con riferimento alle informazioni certificate nella Sezione 2-Spese del citato modello COVID-19/2022 di cui alle voci "Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)" e "Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F).";

CONSIDERATO

- che le predette risultanze del rendiconto 2022 non sono allineate a quelle della certificazione modello Covid-19/2022, e che si rende quindi necessario modificare tale documento ed in particolare **tutti i seguenti allegati** che contemplano il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, andando a rettificare la parte vincolata (quota "vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili"), relativa al fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, e conseguentemente la parte disponibile, ferma restando la consistenza complessiva dello stesso risultato:
 - prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
 - elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
 - equilibri di bilancio;
 - quadro generale riassuntivo;
 - relazione sulla gestione (addendum nota integrativa al rendiconto di gestione 2022 a seguito della certificazione Covid-19);
 - piano degli indicatori di bilancio;

- conto economico;
- stato patrimoniale;

VISTO

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 del 18 agosto 2000;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 29/12/2016;

DATO ATTO

- che il responsabile del servizio finanziario, Dott. Enrico Pollastri, ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di determina del responsabile del servizio finanziario di "Modifica della composizione del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione 2022 a seguito della certificazione del modello Covid-19/2002", ferma restando la consistenza complessiva dello stesso (che rimane invariato e che si attesta in euro 1.000.493,80) e visti i relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della suddetta proposta, comportante le seguenti risultanze finali:

<i>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022</i>	
Parte accantonata	
– Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022	€ 548.384,27
– Fondo perdite società partecipate	€ 2.169,76
– Altri accantonamenti	€ 17.000,52
Totale parte accantonata	€ 567.554,55
Parte vincolata	
– Vincoli derivati da leggi e dai principi contabili	€ 11.989,00
– Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 111.752,17
– Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 5.010,67
– Altri vincoli	€ 1.599,11
Totale parte vincolata	€ 130.350,95
Parte destinata agli investimenti	€ 0,00
Totale parte destinata agli investimenti	€ 0,00
Totale parte disponibile	€ 302.588,30

Reggio Emilia, 26 luglio 2023

Il Revisore Unico
Rag. Maurizio Cagnoli

